

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 37932 Anno 2022**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO**

**Relatore: SUCCIO ROBERTO**

**Data pubblicazione: 28/12/2022**

Oggetto: società cessata –  
responsabilità dell'erede  
del liquidatore e socio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. R.G. 4231/2021 proposto da  
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con  
domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura  
Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- *ricorrente* -

Contro

LO GRECO DOROTEA rappresentata e difesa in forza di procura speciale  
in atti dall'avv. Sebastiano Li Rosi (PEC:  
sebastiano.lirosi@pec.ordineavvocaticatania.it)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia  
sez. staccata di Catania, n. 3510/05/20 depositata in data 29/06/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

**Rilevato che:**

- Lo Greco Dorotea impugnava la cartella di pagamento notificata quale coerede di Lo Greco Antonino, riferita a imposte, sanzioni e interessi per l'anno 1998 derivante da avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei confronti della società Vialli s.r.l. della quale il *de cuius* era socio unico e liquidatore; detta società era stata cancellata dal registro imprese con decorrenza dal 1 settembre 2010;
- la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio;
- la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l'impugnazione;
- ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; Lo Greco Dorotea resiste con controricorso e ha depositato memoria;

**Considerato che:**

- l'unica censura dedotta si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2490 e 2495 c.c. e dell'art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità del socio della società cancellata sulla base della mancata prova da parte dell'Ufficio della distribuzione del residuo di liquidazione in capo al socio;
- va preliminarmente disattesa l'eccezione di giudicato interno di cui al controricorso, in quanto priva di autosufficienza;
- invero parte controricorrente non trascrive né produce gli atti dei gradi del merito né la sentenza di primo grado il cui esame risulta necessario a questa Corte per potere, senza accedere ad altri atti, percepire prima e valutare poi la fondatezza dell'eccezione; in tema di autosufficienza, questa Corte ha, altresì, precisato che: l'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte" (Cass. n. 23452 del 2017). Orbene,

Cons. Est. Roberto Succio - 2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- non risulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorso siano stati indicati, come allegato, gli atti necessari per la valutazione della censura proposta;
- venendo quindi al contenuto del motivo, esso si appalesa fondato;
  - va premesso che la cartella impugnata deriva dall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza della CTP con la quale l'avviso di accertamento a carico della società estinta VIALLI IMPIANTI s.r.l., avente come socio unico il dante causa della ricorrente, Lo Greco Antonino, era stato dichiarato legittimo;
  - il motivo è fondato;
  - secondo la giurisprudenza di questa Corte dall'estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, Cass. 23 maggio 2017, n. 12953, Cass. 28 dicembre 2017, n. 31040). L'estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci, estinzione che pacificamente è avvenuta in data 1 settembre 2010 ben dopo la notifica dell'avviso di accertamento e prima della notifica al socio della cartella qui impugnata, fatto quest'ultimo avvenuto il 5 gennaio 2012. Peraltro, questa Corte, sulla scia dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte sopra ricordati, si è andata ormai consolidando nell'affermare che la questione per cui "i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (..) ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore" (Cass. n. 9094/2017);
  - secondo tale indirizzo giurisprudenziale gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla

Cons. Est. Roberto Succio - 3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. Ove tale limite rendesse evidente l'inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull'interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione. Sicchè l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti" (Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018). Tale indirizzo ha di recente avuto l'avallo delle Sezioni Unite - cfr. Cass., S.U., n. 619/2021- oltre che da ulteriore giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10337/2021). Ora, a tale orientamento la CTR non ha mostrato di uniformarsi, laddove ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento – con la quale era posta in esecuzione la pretesa per tributi di cui all'avviso di accertamento notificato alla società quando esistente, confermato nella sua legittimità dal giudice tributario con sentenza definitiva - notificata al soci di società cancellata dal registro delle imprese per il fatto che non sarebbe stata considerata la mancata riscossione di somme esistenti nel bilancio finale di liquidazione, risultando tale elemento irrilevante ai fini della successione dei soci, proprio in forza dei principi giurisprudenziali avanti indicati;
- la CTR si è quindi discostata da tali principi, ritenendo necessaria la prova da parte dell'Ufficio dell'“avvenuta distribuzione di somme al socio unico e/o agli eredi per effetto del bilancio finale di liquidazione”;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 4

- conseguentemente, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra enunciati;

**p.q.m.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cons. Est. Roberto Succio - 5